

Perdita del bagaglio nel trasporto aereo:
responsabilità del vettore e risarcimento
del danno da vacanza rovinata

*Loss of baggage in air transport: Carrier's liability and
compensation for damage from a ruined holiday*

Con il commento di Serena Cafarelli

App. Napoli, 4 marzo 2021, n. 791

Pres. Forgillo, Rel. Figliozzi

Trasporto (contratto di) – Contratto di trasporto aereo internazionale di persone – Perdita del bagaglio – Responsabilità del vettore – Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – Limitazione risarcitoria complessiva – Applicabilità.

(Convenzione di Montreal 1999, art. 22, co. 2; c.c., art. 2059).

Ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata dall'art. 22 n. 2 della Convenzione di Montreal nella misura di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, e dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell'art. 2059 c.c. quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

[Doi 10.3280/DT2022-036015](https://doi.org/10.3280/DT2022-036015)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(...) con citazione notificata il 09 giugno 2017 proponeva appello per la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, notificata il 10 maggio 2017, emessa nel procedimento n. 129/2013 R.G.C. del Tribunale di Avellino, di accoglimento della domanda risarcitoria proposta da (...) e (...), ex art. 702 bis c.p.c, per conseguire il ristoro dei danni patiti per la ritardata consegna, dopo quattro giorni, dei due loro bagagli consegnati ad (...), in occasione del viaggio di nozze con destinazione Repubblica Dominicana, e la mancata consegna, in occasione del viaggio di ritorno, del bagaglio di (...).

Il Tribunale riteneva sussistente il diritto dei ricorrenti all'indennizzo previsto dall'art. 22 n. 2) della Convenzione di Montreal, pari a 1.000 diritti speciali di prelievo, corrispondenti ad Euro 1.275,45, che moltiplicava per tre, per il numero dei bagagli per i quali si verificava il disagio; condannava la resistente anche al pagamento della somma corrispondente alle spese sostenute per sopperire alla mancanza dei bagagli, pari ad Euro 152,07, e riconosceva ai ricorrenti anche l'importo di Euro 2.000,00 per ristoro del c.d. danno da vacanza rovinata.

(...) proponeva appello previamente affermando di non voler impugnare il rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione attiva, formulate in primo grado e non accolte dal Tribunale, e precisando di sottoporre al vaglio della Corte le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata inerenti:

a) La quantificazione dell'importo previsto dall'art. 22, 2 co. della Convenzione di Montreal; per (...) i 1.000 diritti speciali di prelievo non potevano essere riconosciuti per ciascun bagaglio, come avvenuto con la sentenza di primo grado, ma per ciascun danneggiato;

b) Il rimborso delle spese sostenute per sopperire alla mancanza del bagaglio; i ricorrenti, secondo la compagnia aerea, non vantavano a tale titolo diritto alcuno;

c) Il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Tale voce risarcitoria, sostiene il vettore, non era azionabile nei suoi confronti.

Quanto al primo motivo di appello (...) qualificava la somma prevista dall'art. 22 co. 2 della Convenzione di Montreal non come un indennizzo, come indicato nella sentenza di primo grado, ma come un limite al risarcimento; il riferimento della normativa, per l'appellante, era il passeggero, non il bagaglio. Il risarcimento non poteva esser moltiplicato

per il numero dei bagagli ma concerneva ciascun passeggero. Il danno oggetto di causa non era stato allegato e provato dai ricorrenti e quindi non poteva essere riconosciuto.

Per le spese sostenute, invece, corrispondenti agli esborsi resisi necessari a seguito della indisponibilità dei bagagli, l'appellante evidenziava come i beni fossero rimasti nella disponibilità delle controparti e quindi il danno dovesse esser compensato con il vantaggio acquisito.

Affrontando la questione inerente il danno da vacanza rovinata, (...) esponeva come:

- Il limite al risarcimento, disposto dalla Convenzione di Montreal, non consentiva l'aggiunta di ulteriori voci risarcitorie;
- (...) è solo un vettore e si occupava esclusivamente del trasporto aereo, senza comprendere il periodo di vacanza;
- Non sussisteva alcun danno morale risarcibile in mancanza di reato, di una fonte normativa di tipizzazione di questa voce di danno in questa fattispecie, di previsione, da parte della Convenzione di Montreal, di una lesione di diritti inviolabili del cittadino oggetto di tutela costituzionale. Lo stress o il semplice disagio, per l'appellante, non oltrepassavano la soglia del danno rilevante e quindi risarcibile.

(...) concludeva per la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande proposte dai ricorrenti o, in subordine, con riconoscimento della sola somma rientrante nei limiti di cui all'art. 22 2 co. Convenzione di Montreal, per passeggero, e condanna al pagamento in favore di (...) dell'importo di Euro 5.977,52 oltre accessori. Con vittoria di spese.

Gli appellati si costituivano nel grado di giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame. L'eccezione era formulata a seguito della mancata menzione, da parte di (...), nel corso del primo grado, di quanto deciso dalla S.C. con la sentenza n. 14667/2015, secondo la quale la somma riconosciuta per il risarcimento dei danni da parte dell'art. 22 della Convenzione di Montreal è omnicomprensiva. Affermavano gli appellati come la menzione, per tempo, nel corso del primo grado, dell'orientamento giurisprudenziale, avrebbe evitato il gravame che, in questa situazione, configurerebbe un abuso del diritto.

(...) e (...), nel merito, rilevavano come la liquidazione del Tribunale fosse stata moltiplicata per tre in quanto ciascuno dei ricorrenti aveva subito un ritardo nella consegna del bagaglio, all'andata, e, al ritorno (...)

aveva addirittura patito lo smarrimento della valigia da parte della compagnia aerea.

Le somme ulteriori riconosciute, per le spese “sostitutive” e la vacanza rovinata, erano state giustamente riconosciute per ristorare i ricorrenti dagli esborsi necessari e dalla frustrazione del viaggio di nozze danneggiato; la tutela del diritto azionato derivava dal disposto degli artt. 2, 32 e 36 Cost.

Gli appellati evidenziavano come per mancata indicazione della sentenza n. 14667/2015 della S.C. in primo grado dovesse comportare la compensazione delle spese di giudizio del grado di appello, in caso di accoglimento del gravame. Chiedevano la correzione dell'errore materiale presente nella sentenza di primo grado che non liquidava, tra le spese, le anticipazioni sostenute dalle parti, il cui ammontare era di Euro 245,00.

(...) e (...) concludevano per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto del gravame perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del gravame, da distrarsi.

In subordine, in caso di parziale accoglimento del gravame, chiedevano la compensazione delle spese di lite dell'appello, in ogni caso con correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, riconoscendo la condanna della resistente al pagamento di Euro 245,00 per esborsi, sempre da distrarsi.

La tutela dell'appellante, nel corso del gravame, vedeva il subentro di altri difensori che, con la comparsa conclusionale e di costituzione di nuovo procuratore, proponevano alla Corte anche motivi di impugnazione ulteriori e diversi da quelli formulati con l'originario atto di citazione in appello.

All'udienza del 27 ottobre 2020 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte evidenzia come non risulti acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado, pur ripetutamente chiesto dalla cancelleria. Ritiene, nonostante tale carenza, di poter comunque decidere il grado del giudizio in quanto, come statuito dalla S.C. con l'ordinanza n. 20631 del 07/08/2018, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi

dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata. Nella fattispecie in esame la decisione può essere assunta utilizzando la documentazione contenuta nei fascicoli di parte, non emergendo alcun elemento ostativo alla decisione derivante dalla suddetta mancata acquisizione, anche in considerazione dell'assenza di un'istruttoria espletata nel corso del primo grado.

I motivi di gravame proposti dai procuratori subentrati per (...) nel corso del gravame, ulteriori rispetto quelli formulati con l'atto di citazione in appello, sono inammissibili. Le questioni della competenza territoriale e della legittimazione attiva, in particolare, non facevano parte del thema decidendum del gravame quale delineato definitivamente con l'atto di impugnazione nel quale, oltretutto, a pag. 7, su tali eccezioni si esplicitava inequivoca acquiescenza.

L'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dagli appellati, è infondata ed è rigettata. L'ordinamento processuale non sancisce l'esistenza di un dovere o di un onere per le parti di menzionare le pronunce giurisprudenziali intervenute in materia. La strategia processuale a tal riguardo è libera e la mancata indicazione del precedente giurisprudenziale non viola la correttezza processuale. La conoscenza della normativa in vigore e la sua interpretazione giurisprudenziale costituiscono un compito demandato al giudice: *Iura novit curia*.

Nel merito: Quanto disposto dalla S.C. con la sentenza del 14 luglio 2015, n. 14667, trovava conferma anche nella successiva ordinanza della S.C. n. 4996 del 21.2.2019. L'orientamento giurisprudenziale ormai è consolidato e condiviso dal Collegio e prevede, in caso di responsabilità del vettore per il ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria, ai sensi dell'art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, cioè nella particolare valuta adottata dal Fondo Monetario Interna-

zionale, il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali. Il limite del risarcimento opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Il dettato della S.C. è chiaro e non consente estensioni di sorta, rendendo del tutto indifferente la natura dell'ulteriore danno subito. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata escludendo quanto riconosciuto in più rispetto il suddetto limite.

Tanto esposto, quanto all'interpretazione del disposto della norma di riferimento, la Corte concorda con quanto ritenuto dall'appellante circa la natura risarcitoria e non indennitaria della somma da riconoscersi in virtù della Convenzione di Montreal. Il dato letterale e l'interpretazione data dalla S.C. con la menzionata sentenza 14667/2015 non consentono equivoci al riguardo. Ritiene anche che il danno si sia effettivamente verificato, sia stato allegato e provato. Il Collegio concorda con l'assunto, di cui alla sentenza impugnata, secondo il quale il fatto dedotto in giudizio dai ricorrenti non era sostanzialmente disconosciuto dalla compagnia aerea che, di contro, articolava eccezioni tutte incentrate sul presupposto dell'effettiva tardiva consegna dei bagagli che, tuttavia, per l'appellante, non comportava il perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria per incompetenza del giudice adito o responsabilità della società che svolgeva il servizio di *handing* in aeroporto. Ritiene che sussista la prova, confortata dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, quali i titoli di legittimazione e la scheda di reclamo, del fatto che i due ricorrenti, in viaggio di nozze, si trovavano ad usufruire della loro vacanza esotica senza bagagli per quattro giorni, su undici totali ed il bagaglio di (...) era addirittura smarrito all'esito del viaggio di ritorno.

In tale situazione il danno non è in *re ipsa*, come eccepito dall'appellante ma, più semplicemente, provato in via presuntiva utilizzando i fatti noti ed acquisiti al contenzioso. L'art. 2729 c.c. detta le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza come necessarie da riscontrare nella prova presuntiva.

Il legame tra il fatto noto e quello ignoto è illustrato dalla S.C., da ultimo anche con la sentenza n. 14762/2019, “non in termini di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia

desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”. I canoni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie causale degli accadimenti, basato sull’*“id quod plerumque accidit”* in virtù della regola dell’inferenza probabilistica (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656, Cass. n. 1163/2020).

Ed ancora: “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche “*lex artis*”), esprimendo nient’altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo, invece, “condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia certa” (così Cass. Sez. 3, n. 19485/2017. La precisione “esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso”, mentre “non lasci spazio sempre al livello della probabilità, all’indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti”. La concordanza, invece, individua un “requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi” (così, nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.).

In virtù dei principi suddetti, la Corte ricapitola i fatti noti a disposizione, che sono:

1) L’aver i ricorrenti partecipato ad un viaggio dalle caratteristiche certamente particolari, per la meta e le circostanze, essendo connesso alle nozze.

2) Il non aver avuto a disposizione il vestiario e gli oggetti personali per un periodo consistente.

3) Il non aver ricevuto in restituzione, (...), il bagaglio al ritorno.

In virtù di tali circostanze la Corte ritenere provato, secondo il principio di regolarità causale, come sia derivato un rilevante danno alla serenità della vacanza, normalmente ricordata come la più importante e particolare della propria esistenza.

Ritiene logico assumere come vero, perché connesso con i fatti noti, che la coppia non abbia partecipato alle occasioni di gala riservate ai vacanzieri per mancanza di adeguato vestiario; giudica rilevante il danno non equiparabile, come invece vorrebbe l'appellante, ad un mero disagio non risarcibile; considera assolutamente normale e logico l'acquisto, nel corso della vacanza, di oggetti, souvenir e quanto utile al ricordo ed al regalo per le persone care; afferma la rilevanza del danno non patrimoniale per non aver avuto in restituzione la valigia che è logico contenesse tali oggetti. Insomma, il danno è provato e certo e l'ammontare della liquidazione è limitata solo dal disposto di cui al più volte menzionato art. 22. Il danno esiste e va liquidato nei limiti imposti dalla Convenzione di Montreal che impone, come esposto, una somma massima di risarcimento per passeggero. Nella fattispecie in esame tale principio non si traduce, tuttavia, nel dover riconoscere, in tutto, la sola somma corrispondente a 1.000 DPS. I ricorrenti agivano entrambi in primo grado per il risarcimento dei danni subiti e nel riconsiderare i criteri di quantificazione del dovuto la Corte riconosce a (...) il suo personale danno patito, come passeggero, in conseguenza della consegna in ritardo del bagaglio. Analogo danno va riconosciuto a (...) la quale, tuttavia, aggiunge l'ulteriore e distinto danno subito al ritorno, con lo smarrimento del bagaglio. L'importo di Euro 3.825,45, riconosciuto con la sentenza impugnata, corrispondente a tre volte i 1.000 diritti speciali di prelievo, va semplicemente scisso precisando che Euro 1.275,15 sono di spettanza di (...) ed Euro 2.550,30 a (...) per quanto successo all'andata del viaggio e poi per l'ulteriore danno patito al ritorno.

Dal parziale accoglimento del gravame consegue l'obbligazione restitutoria, gravante sugli appellati, per le somme eventualmente percepite dalla compagnia aerea in conseguenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado ed eccedenti l'importo comunque anche in appello riconosciuto.

II. Per le spese di lite. La S.C. anche con l'ordinanza n. 2274 del 2017 precisa come in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, la Corte d'Appello debba provvedere ad elaborare un nuovo regolamento delle spese, nel primo e nel secondo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite. Nella fattispecie in esame la domanda formulata in primo grado dai ricorrenti era solo parzialmente fondata, come illustrato in precedenza, ma la resistente (...) comunque non offriva neppure l'importo previsto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal. La compagnia aerea è quindi soccombente ed è tenuta al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, conteggiati con riferimento ai medi tariffari e con riconoscimento del solo 30% della voce della tariffa per la fase di trattazione in appello, stante l'assenza di istruttoria. Il rigetto parziale della domanda attorea comunque giustifica una parziale compensazione, corrispondente al 50% del totale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...) avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Avellino, pubblicata il 10 aprile 2017 e contraddistinta dal n. 698/17, in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:

A) Accoglie parzialmente la domanda proposta da (...) e (...) e, per l'effetto, condanna la (...) al pagamento, in favore di (...), della somma di Euro 1.275,15 oltre interessi legali dal 28.9.12 sino al soddisfo e, in favore di (...), della somma di Euro 2.550,30 oltre interessi legali dal 28.9.12 sino al soddisfo;

B) Condanna la (...) alla refusione delle spese di lite che liquida, previa compensazione del 50%, in Euro 1.200,00 per competenze ed Euro 245,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per il primo grado, ed Euro 1.100,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per l'appello;

C) Distrae le somme liquidate per spese legali in favore dell'avv. (...), dichiaratosi antistatario.